Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 76

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA    Roma - Giovedì, 18 marzo 1982    SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1981



#### 1982



### *DECRETI MINISTERIALI*

#### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato



#### Ministero delle finanze



#### Ministero del tesoro



#### Ministero dell'agricoltura e delle foreste

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1981**



**1982**



## COMUNITA' EUROPEE



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento**



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 18 MARZO 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO



**(Da 1363 a 1366)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1981, n. 1064.

**Esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo del 1° agosto 1966 sulla coproduzione cinematografica tra i due Paesi, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

*Articolo unico*

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo cinematografico tra i due Paesi del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto convenuto in proposito nello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 18

---

*Le Ministre des Affaires Etrangères*

Paris, le 11 mars 1976

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à l'accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966 modifié par l'échange de lettres des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 et aux notes échangées à Paris les 26 septembre et 21 octobre 1975 au sujet de la récente modification de la législation italienne sur la cinématographie, ainsi qu'au proces-verbal de la réunion des 17 et 18 novembre 1975 de la commission mixte prévue à l'article 14 de l'accord, j'ai l'honneur de proposer au Gouvernement italien que ledit accord soit prorogé pour une année, à dater du 1er janvier 1976, sous réserve des dispositions suivantes:

1) La participation minoritaire italienne ne peut, en aucun cas, être inférieure à 30% du coût total du film.

2) Le coût total de production d'un film bipartite ne peut être inférieur à 2.500.000 frs. Il ne peut être inférieur à 4.000.000 de frs lorsque la participation minoritaire française est inférieure à 30%. Pour les films artistiques, aucune exigence n'est imposée en ce qui concerne le coût de production. Le coût total de production d'un film multipartite ne peut être inférieur à 6.000.000 de frs.

3) Dans les coproductions bipartites, le tiers de la participation du coproducteur minoritaire doit être dépensé dans le pays de ce coproducteur. Des dérogations à cette obligation pourront être données après accord entre les autorités compétentes des deux pays. Pour la délivrance de ces dérogations, les commissions et les autorités compétentes des deux pays tiendront compte de l'intention et de l'ambition artistique manifestées par les auteurs.

4) l'accord ainsi modifié pourra être prorogé d'année en année par tacite reconduction.

Si la proposition formulée ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement italien, j'ai l'honneur de suggérer, au nom du Gouvernement français, que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre les deux Gouvernements sur la prorogation de l'accord du 1er août 1966 modifié par l'échange de lettres des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 et complété par les nouvelles dispositions, avec effet du 1er janvier 1976.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

Jean SAUVAGNARGUES

Monsieur Francesco MALFATTI
*Ambassadeur d'Italie* - PARIS

---

Paris, le 18 mars 1976

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence n. 16 CM du 11 mars 1976, qui se lit comme suit:

« Me référant à l'accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966 modifié par l'échange de lettres des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 et aux notes échangées à Paris les 26 septembre et 21 octobre 1975 au sujet de la récente modification de la législation italienne sur la cinématographie, ainsi qu'au procès-verbal de la réunion des 17 et 18 novembre 1975 de la commission mixte prévue à l'article 14 de l'accord, j'ai l'honneur de proposer au Gouvernement italien que ledit accord soit prorogé pour une année, à dater du 1er janvier 1976, sous réserve des dispositions suivantes:

1) La participation minoritaire italienne ne peut, en aucun cas, être inférieure à 30% du coût total du film.

2) Le coût total de production d'un film bipartite ne peut être inférieur à 2.500.000 frs. Il ne peut être inférieur à 4.000.000 de frs lorsque la participation minoritaire française est inférieure à 30%. Pour les films artistiques, aucune exigence n'est imposée en ce qui concerne le coût de production. Le coût total de production d'un film multipartite ne peut être inférieur à 6.000.000 de frs.

3) Dans les coproductions bipartites, le tiers de la participation du coproducteur minoritaire doit être dépensé dans le pays de ce coproducteur. Des dérogations à cette obligation pourrent être données après accord entre les autorités compétentes des deux pays. Pour la délivrance de ces dérogations, les commissions et les autorités compétentes des deux pays tiendront compte de l'intention et de l'ambition artistique manifestées par les auteurs.

4) L'accord ainsi modifié pourra être prorogé d'année en année par tacite reconduction.

Si la proposition formulée ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement italien, j'ai l'honneur de suggérere, au nom du Gouvernement française, que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre les deux Gouvernements sur la prorogation de l'accord du 1er août 1966 modifié par l'échange de lettres des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 et complété par les nouvelles dispositions, avec effet du 1er janvier 1976 ».

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Sergio ROMANO
*Ministre Conseiller*
*Chargé d'Affaires a. i.*

Monsieur Jean SAUVAGNARGUES
*Ministre des Affaires Étrangères* - PARIS

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

---

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*N.B.* — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

Parigi, 11 marzo 1976

Signor Ambasciatore,

Con riferimento all'accordo franco-italiano di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e alle note scambiate a Parigi il 26 settembre e il 21 ottobre 1975 in merito alla recente modifica della legislazione italiana sulla cinematografia, nonché al verbale della riunione del 17 e 18 novembre 1975 della commissione mista prevista dall'art. 14 dell'accordo, ho l'onore di proporre al Governo italiano una proroga di un anno del suddetto accordo a partire dal 1° gennaio 1976, con riserva delle disposizioni seguenti:

1) La partecipazione minoritaria italiana non può, in alcun caso, essere inferiore al 30% del costo totale del film.

2) Il costo totale di produzione di un film a partecipazione bilaterale non può essere inferiore a 2.500.000 di franchi. Esso non può essere inferiore a 4.000.000 di franchi allorché la partecipazione minoritaria francese è inferiore al 30%. Per i films artistici non viene imposta nessuna esigenza per quanto riguarda il costo di produzione.

Il costo totale di produzione di un film a partecipazione multilaterale non può essere inferiore a 6.000.000 di franchi.

3) Nelle coproduzioni bilaterali, un terzo delle quote di partecipazione del produttore minoritario deve essere speso nel Paese di tale produttore. Si potrà derogare da tale obbligo previo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi. Nel consentire tali deroghe, le commissioni e le autorità competenti dei due Paesi terranno conto delle intenzioni e delle finalità artistiche espresse dagli autori.

4) L'accordo così modificato potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno.

Se le proposte qui sopra formulate incontrano il gradimento del Governo italiano, ho l'onore di suggerire, a nome del Governo francese, che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo fra i due Governi sulla proroga dell'accordo del 1° agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e completato dalle nuove disposizioni, con effetto dal 1° gennaio 1976.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Jean SAUVAGNARGUES

Signor Francesco MALFATTI
*Ambasciatore d'Italia a Parigi*

---

Parigi, 18 marzo 1976

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza n. 16 c.m. dell'11 marzo 1976, del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo franco-italiano di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e alle note scambiate a Parigi il 26 settembre e il 21 ottobre 1975 in merito alla recente modifica della legislazione italiana sulla cinematografia, nonché al verbale della riunione del 17 e 18 novembre 1975 della commissione mista prevista dall'art. 14 dell'accordo, ho l'onore di proporre al Governo italiano una proroga di un anno del suddetto accordo a partire dal 1° gennaio 1976, con riserva delle disposizioni seguenti:

1) La partecipazione minoritaria italiana non può, in alcun caso, essere inferiore al 30% del costo totale del film.

2) Il costo totale di produzione di un film a partecipazione bilaterale non può essere inferiore a 2.500.000 di franchi. Esso non può essere inferiore a 4.000.000 di franchi allorché la partecipazione minoritaria francese è inferiore al 30%. Per i films artistici non viene imposta nessuna esigenza per quanto riguarda il costo di produzione.

Il costo totale di produzione di un film a partecipazione multilaterale non può essere inferiore a 6.000.000 di franchi.

3) Nelle coproduzioni bilaterali, un terzo delle quote di partecipazione del produttore minoritario deve essere speso nel Paese di tale produttore. Si potrà de-

rogare da tale obbligo previo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi. Nel consentire tali deroghe, le commissioni e le autorità competenti dei due Paesi terranno conto delle intenzioni e delle finalità artistiche espresse dagli autori.

4) L'accordo così modificato potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno.

Se le proposte qui sopra formulate incontrano il gradimento del Governo italiano, ho l'onore di suggerire, a nome del Governo francese, che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo fra i due Governi sulla proroga dell'accordo del 1° agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e completato dalle nuove disposizioni, con effetto dal 1° gennaio 1976 ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia credere, Signor Ministro, all'espressione della mia più alta considerazione.

Sergio ROMANO
*Ministro consigliere incaricato d'affari a. i.*

Signor Jean SAUVAGNARGUES
*Ministro degli affari esteri* - PARIGI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1065.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 74, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 74. — I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla prima parte deve precedere quello relativo alla seconda parte.

Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

*a)* la chimica I e II, la fisica, la biomatematica, la botanica, la zoologia, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e alla biochimica;

*b)* l'anatomia veterinaria sistematica e comparata II e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica;

*c)* la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica rispetto alla farmacologia e farmacodinamia veterinaria, alla patologia generale veterinaria, alla zootecnica I, all'alimentazione e nutrizione animale;

*d)* la farmacologia e farmacodinamia veterinaria rispetto alla tossicologia veterinaria ed alla farmacia e terapeutica generale veterinaria;

*e)* la patologia generale veterinaria rispetto alla anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II;

*f)* la microbiologia generale veterinaria rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II ed alla patologia aviare;

*g)* l'anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II rispetto all'ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, alla patologia medica degli animali domestici, alla patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II, alla patologia aviare, all'ostetricia veterinaria, alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale;

*h)* la zootecnia I e II rispetto all'alimentazione e nutrizione animale;

*i)* la propedeutica I e la patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria;

*l)* l'ostetricia veterinaria e la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

*m)* la patologia chirurgica veterinaria e podologia, la propedeutica II e la medicina operatoria veterinaria rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;

*n)* la parassitologia rispetto alle malattie parassitarie degli animali domestici;

*o)* per essere ammesso agli esami di clinica medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e clinica

ostetrica e ginecologica veterinarie lo studente dovrà aver superato, inoltre, l'esame di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II.

Lo studente ha la facoltà di chiedere di poter sostenere un unico esame per un gruppo di discipline affini non superiori a tre, raggruppate secondo le affinità stabilite dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1982
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1981, n. **1066**.

**Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in applicazione dell'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale, nel sostituire il quarto comma dell'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, stabilisce che la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è modificata annualmente in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo;

Viste le risultanze del bilancio consuntivo del 1979 che evidenziano l'esistenza al 31 dicembre 1979 di un avanzo patrimoniale di 411 miliardi di lire mentre i dati contabili del preconsuntivo 1980 e del preventivo 1981 confermano anche per gli anni 1980 e 1981 il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale;

Considerato che, in forza del predetto art. 10 della legge n. 155 del 1981 si rende necessario modificare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi e al fabbisogno della medesima, la misura dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo anzidetto;

Considerato altresì che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato, già esistente al 31 dicembre 1979, rende possibile una riduzione dell'aliquota contributiva anzidetta in misura pari a 6 punti, con decorrenza dal 1° giugno 1981, al fine di assorbire gradualmente l'avanzo medesimo;

Sentito il parere del comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1981 l'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è fissata nella misura del 18 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1981

PERTINI

DI GIESI — BALZAMO — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1982
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1067**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa, e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Il testo dell'art. 400, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente:

« Non sono ammesse abbreviazioni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1982
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1068.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

ricerca operativa applicata alla gestione aziendale;
diritto pubblico dell'economia;
sistemi informativi d'azienda;
economia politica III;
storia dell'analisi economica;
programmazione e pianificazione aziendale;
economia delle aziende commerciali;
gestione valutaria delle banche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1982
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1069.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 492 (ex 474), relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è sostituito nel modo seguente:

« I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unità per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.

Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalità concorsuali, può autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1982
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1982, n. 78.

**Esecuzione del memorandum d'intesa italo-spagnolo di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, firmato il 16 giugno 1980 a Madrid.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 16 dicembre 1981;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del commercio con l'estero;

Decreta:

*Articolo unico*

Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* d'intesa italo-spagnolo di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, firmato il 16 giugno 1980 a Madrid.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ROGNONI — LAGORIO — MARCORA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 38, *foglio n.* 19

MEMORANDUM DI INTESA ITALO-SPAGNOLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'onorevole Lelio Lagorio, Ministro della difesa, ed il Governo di Spagna, rappresentato da Sua Eccellenza Agustìn Rodrìguez Sahagùn, Ministro della difesa, intendendo potenziare le capacità di difesa dei rispettivi Paesi mediante una più efficace collaborazione nei settori dello sviluppo, della produzione e dell'approvvigionamento di materiali della difesa e del relativo supporto logistico, essendosi detti rappresentanti scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno deciso di concludere il seguente accordo:

Articolo 1.

I due Governi, per la realizzazione di quanto sopra esposto, convengono di:

*a*) Ricercare le possibilità di addivenire a programmi congiunti di sviluppo e produzione nei settori industriali e tecnologici riguardanti i materiali per la difesa;

*b*) Utilizzare le risorse scientifiche, tecniche ed industriali di ciascuno dei due Paesi, allo scopo di sviluppare e produrre materiali diretti a soddisfare le esigenze delle rispettive Forze armate, nonché, eventualmente, quelle di Paesi terzi, da stabilirsi di volta in volta, mediante singoli accordi tra le Parti;

*c*) Fornirsi assistenza reciproca agevolando e promuovendo lo scambio di informazioni tecniche ed ogni altra forma di collaborazione industriale nel campo della difesa;

*d*) Approvvigionarsi reciprocamente di materiali per la difesa, anche mediante intese dirette con le ditte dei due Paesi fermo restando che ciascun acquisto deve rientrare nell'ambito del presente accordo;

*e*) Incoraggiare e favorire le intese tra ditte dei due Paesi, atte a promuovere lo sviluppo e la produzione congiunta, nonché l'approvvigionamento diretto tra le stesse.

Articolo 2.

Il programma di collaborazione esposto nel presente accordo comprenderà, di massima, le seguenti attività:

*a*) Determinazione delle esigenze e degli interessi di ciascun Governo verso progetti generali e specifici intrapresi o realizzati dall'altro Governo;

*b*) Sviluppo e produzione di materiali per la difesa che i due Governi concordino di intraprendere congiuntamente, nonché partecipazione a detti progetti di Paesi terzi prestabiliti di comune accordo;

*c*) Acquisto da parte di ciascun contraente del materiale sviluppato o prodotto dall'altro, come conseguenza di progetti congiunti o di coproduzioni nelle quantità stabilite dalla parte acquirente;

*d*) Eventuale vendita di materiale realizzato congiuntamente a Paesi terzi prestabiliti di comune accordo.

Articolo 3.

Per la realizzazione delle clausole del presente accordo i due Governi costituiranno un Comitato misto comprendente non oltre sette membri per ognuno dei Paesi, sotto la presidenza congiunta dei Capi della parte italiana e della parte spagnola del predetto Comitato misto.

Articolo 4.

Le funzioni del Comitato misto, che si riunirà almeno una volta l'anno, di massima alternativamente nei due Paesi, sono definite come segue:

*a*) Individuare e definire i settori di possibile collaborazione;

*b*) Esaminare e selezionare i progetti che possono essere sviluppati congiuntamente e definire le relative procedure da seguire;

*c*) Sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità nazionali gli accordi specifici relativi ai progetti congiunti;

*d*) Indicare, nell'ambito di ciascun Paese, l'ente maggiormente interessato alla realizzazione congiunta concordata e stabilire, caso per caso, le procedure di lavoro da adottare, al fine di assicurare il successo di ognuno dei progetti;

*e*) Facilitare approvvigionamenti diretti tra ditte, tra organi governativi, nonché tra gli uni e le altre;

*f*) Sottoporre all'esame delle autorità nazionali le proposte e raccomandazioni considerate valide in tutto ciò che riguarda la partecipazione di Paesi terzi.

Articolo 5.

Qualora materiali, progetti, specifiche tecniche o informazioni, scambiati tra le due Parti, in applicazione del presente accordo, siano coperti nel Paese originatore da classifica di segretezza, il Governo ricevente si impegna a garantirne la classifica di segretezza corrispondente nel proprio Paese e ad adottare tutte le misure idonee a mantenere la salvaguardia della segretezza.

Il Governo originatore, a tale riguardo, comunicherà tempestivamente al Governo ricevente ogni variazione relativa alla classifica di segretezza.

Le procedure adottate in applicazione del protocollo, annesso all'accordo di sicurezza tra Italia e Spagna per la reciproca tutela del segreto, si intendono estese alle attività cui si riferisce il presente accordo.

Articolo 6.

Le informazioni scambiate tra i due Governi nell'ambito del presente accordo saranno utilizzate esclusivamente per quanto attiene agli scopi dei precedenti articoli 1 e 2.

Articolo 7.

I diritti e gli obblighi di ciascun Governo in ordine alla proprietà industriale, alla riproduzione sul proprio territorio, alla concessione di licenze di produzione, alla vendita a terzi ed alla protezione di brevetti riguardanti le invenzioni o gli sviluppi realizzati nell'ambito di progetti congiunti, saranno stabiliti mediante appositi accordi, di volta in volta stipulati per ciascun progetto.

Articolo 8.

I due Governi esamineranno ed adotteranno di comune accordo le opportune decisioni sulle questioni concernenti:

*a*) La trasmissione a Paesi terzi di dati riguardanti progetti congiunti;

*b*) Gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti congiunti;

*c*) Le richieste avanzate da Paesi terzi per la partecipazione a progetti congiunti italo-spagnoli.

Articolo 9.

Il presente accordo entrerà in vigore dal giorno in cui le due Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento dei requisiti richiesti a tal fine dal proprio diritto interno ed avrà una durata a tempo indeterminato, con facoltà di rescissione, su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi.

In caso di rescissione i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi.

Articolo 10.

Firmato a Madrid, il sedici giugno millenovecentottanta, in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, aventi uguale valore.

*Per il Governo di Spagna*
(ad referendum)
Agustìn Rodrìguez SAHAGÙN

*Per il Governo della Repubblica italiana*
Lelio LAGORIO

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 marzo 1982.

**Autorizzazione alla U.A.P. italiana S.p.a., in Roma, ad esercitare attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica italiana.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 maggio 1981 della U.A.P. italiana - Società per azioni, con sede in Roma, via Antonio Salandrà n. 18, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica dai quali risulta che la società è stata costituita esclusivamente allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris I.A.R.D.;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza nonché le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 3 dicembre 1981, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio della attività di assicurazione e riassicurazione nei rami contraddistinti, nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, limitatamente al rischio perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, 15 e 16;

Cosiderato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La « U.A.P. italiana - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C.

veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, credito, limitatamente al rischio perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, cauzioni e perdite pecuniarie di vario genere.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la società adotterà fino al 31 gennaio 1983 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 4 in data 28 gennaio 1982.

La U.A.P. italiana - Società per azioni, con sede in Roma, potrà iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa solo dopo avere eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris I.A.R.D.

Roma, addì 4 marzo 1982

*Il Ministro*: MARCORA

**(1413)**

---

DECRETO 8 marzo 1982.

**Autorizzazione alla Verona assicurazioni S.p.a., in Verona, ad esercitare attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 novembre 1979 della « Verona assicurazioni S.p.a. », con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza nonché le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 3 dicembre 1981, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nei rami contraddistinti, nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17;

Considerato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La Verona assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la società adotterà fino al 31 gennaio 1983 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 4 in data 28 gennaio 1982.

Roma, addì 8 marzo 1982

*Il Ministro*: MARCORA

**(1428)**

---

DECRETO 12 marzo 1982.

**Autorizzazione alla Progress Insurance S.p.a., in Palermo, ad esercitare attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni, modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 dicembre 1979 della Progress Insurance S.p.a., con sede in Palermo, via Siracusa n. 10, diretta ad ottenere l'autorizzazione allo esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza nonché le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 3 dicembre 1981, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio in Italia dell'attività di assicurazione e riassicurazione nei rami contraddistinti, nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1982 con la quale la società ha trasmesso adeguata documentazione concernente l'avvenuto versamento da parte degli azionisti dell'aumento del capitale sociale da lire 1 a 2 miliardi;

Considerato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La « Progress Insuranze S.p.a. », con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la società adotterà fino al 31 gennaio 1983 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 4 in data 28 gennaio 1982.

Roma, addì 12 marzo 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(1429)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 1982.

**Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 3 maggio 1982 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Aosta: Saint Vincent;
della provincia di Chieti: Ortona;
della provincia di Cuneo: Garessio - Lequio Berria;
della provincia di Nuoro: Laconi;
della provincia di Palermo: Misilmeri;
della provincia di Perugia: Norcia;
della provincia di Torino: Carmagnola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1982

*Il Ministro*: FORMICA

(1447)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1981.

**Ripartizione per l'anno 1981 del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni a statuto ordinario.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente, provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di un apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendo la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, con il quale viene stabilito che per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo *de quo* è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote dei tributi erariali indicati nel citato art. 8 della legge n. 281/70, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi ivi indicati e di quelli indicati nella legge che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981, in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella determinata per il 1976 e maggiorata dell'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento del gettito complesivo delle entrate, indicate al primo comma dell'art. 1 medesimo, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 356/76, ultimo comma, il quale prevede che il fondo così determinato viene ripartito in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976 maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 il quale prevede che per l'anno 1981 il fondo comune di cui all'art. 8 della citata legge n. 281/70 è determinato, in deroga all'art. 1 della legge n. 356/76, in L. 2.560.766.757.000;

Considerato che la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1981 e quelle previste per il 1978, ai sensi del quarto comma dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, risulta essere pari al 107,165%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata all'ammontare complessivo delle spese eliminate nel 1978 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e delle relative spese aggiuntive, pari a L. 45.212.822.760, per cui detto importo viene elevato di L. 48.452.321.240;

Considerato che la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1981 e quelle previste per il 1979 risulta essere pari al 95,601%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alle spese eliminate nel 1979 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e delle relative spese aggiuntive;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1979, n. 642, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 concernente la legge quadro in materia di formazione professionale;

Visto il terzo comma dell'art. 128 del già citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 il quale prevede che a partire dall'anno 1978 il fondo comune è integrato di un importo pari agli stanziamenti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, che verranno assegnati alle Regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati;

Considerato che l'importo complessivo dei predetti stanziamenti per l'anno 1981 è di complessive lire 135.763.000.000 così determinato:

| | | |
|---|---|---|
| legge 29 luglio 1975, n. 405 . | L. | 10.000.000.000 |
| legge 22 maggio 1978, n. 194 . | » | 50.000.000.000 |
| legge 23 dicembre 1975, n. 698 . | » | 70.163.000.000 |
| legge 9 maggio 1975, n. 153 | » | 2.000.000.000 |
| legge 22 dicembre 1975, n. 685 . | » | 3.600.000.000 |
| Totale . . . | L. | 135.763.000.000 |

Considerato altresì che, tenuto conto di quanto in precedenza indicato, il fondo comune per l'anno 1981 ammonta complessivamente a L. 3.168.479.395.000 come risulta dall'allegato prospetto n. 1;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra le singole regioni del fondo comune determinato per l'anno 1981 limitatamente ai punti *A*, *B* e *C* del prospetto n. 1 dell'importo di L. 2.828.076.184.000 mediante l'attribuzione ad ogni regione dello stesso ammontare assegnato per l'anno 1976 maggiorato degli incrementi percentuali del fondo stesso come in precedenza indicati;

Visto il decreto interministeriale n. 104538 del 26 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 per l'importo di L. 1.003.972.768.000;

Visti i propri decreti n. 150879 del 7 agosto 1981, n. 156787 del 25 settembre 1981 e n. 166330 dell'11 novembre 1981, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni gli importi complessivi, rispettivamente, di lire 450.000.000.000, di L. 450.000.000.000 e di L. 391.895.098.236 quali acconti a fronte dei bimestri maggio-giugno, luglio-agosto e settembre-ottobre 1981 del fondo comune determinato per il corrente anno;

Ritenuto che sia da provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1981 limitatamente al predetto importo di L. 2.828.076.184.000 tenuto conto che l'importo di L. 135.763.000.000 verrà ripartito ed assegnato alle Regioni con provvedimenti autonomi secondo i criteri e per la durata previsti dalle singole leggi così come previsto dal terzo comma dell'art. 128 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, mentre il residuo importo di L. 204.640.211.000 è già stato ripartito ed assegnato alle regioni con decreto ministeriale n. 152953 del 2 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti, nonché all'assunzione dell'impegno del residuo importo di L. 532.208.317.764 come risulta dall'allegato prospetto n. 3 ed infine, alla rettifica degli articoli 1 e 2 del citato decreto interministeriale numero 104538;

Decreta.

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2 e 3 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 e del quarto comma dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'ammontare complessivo di L. 2.828.076.184.000 del fondo comune relativo all'anno 1981 resta determinata, a rettifica degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale n. 104538 del 26 gennaio 1981, come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Piemonte | L. | 248.864.618.345 |
| 2) | Lombardia | » | 415.021.008.935 |
| 3) | Veneto | » | 219.240.417.655 |
| 4) | Liguria | » | 91.912.154.295 |
| 5) | Emilia-Romagna | » | 215.816.631.510 |
| 6) | Toscana | » | 186.787.311.840 |
| 7) | Umbria | » | 60.896.017.360 |
| 8) | Marche | » | 92.721.022.440 |
| 9) | Lazio | » | 233.705.180.945 |
| 10) | Abruzzo | » | 94.708.050.790 |
| 11) | Molise | » | 34.970.327.485 |
| 12) | Campania | » | 397.004.946.480 |
| 13) | Puglia | » | 278.019.083.095 |
| 14) | Basilicata | » | 68.833.573.655 |
| 15) | Calabria | » | 189.575.839.170 |
| | Totale . . . | L. | 2.828.076.184.000 |

Art. 3.

E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dell'importo di L. 532.208.317.764 da assegnare alle Regioni a saldo delle quote del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1981

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1982*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 187*

PROSPETTO 1

FONDO COMUNE PER L'ANNO 1981

| | | |
|---|---|---|
| *A*) Fondo comune determinato ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 . . . . . | | L. 2.560.766.757.000 |
| *B*) Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: | | |
| 1) Trasferimento funzioni dal 1978: | | |
| art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive . . . . . | L. 42.542.182.760 | |
| art. 130 e spese aggiuntive . . . . . | » 2.670.640.000 | |
| | L. 45.212.822.760 | |
| incremento 1981-78 del 107,165% . . . . . | » 48.452.321.240 | » 93.665.144.000 |
| 2) Trasferimenti funzioni dal 1979: | | |
| art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive . . . . . | L. 9.711.533.000 | |
| incremento 1981-79 del 95,601% . . . . . | » 9.284.323.000 | » 18.995.856.000 |
| trasferimento alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ai sensi art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 della « Casa di riposo musicisti G. Verdi » di Milano e « Casa di riposo artisti drammatici » di Bologna (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 e n. 139) comprese spese aggiuntive . . . . . | L. 125.000.000 | |
| incremento 1981-79 del 95,601% . . . . . | » 119.501.000 | » 244.501.000 |
| art. 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, scuola popolare e spese aggiuntive . . . . . | L. 15.538.209.000 | |
| incremento 1981-79 del 95,601% . . . . . | » 14.854.683.000 | » 30.392.892.000 |
| *C*) Art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. FAPL . . . . . | L. 63.400.000.000 | |
| incremento 1981-79 del 95,601% . . . . . | » 60.611.034.000 | » 124.011.034.000 |
| Totale punti *A-B-C-* . . . . . | | L. 2.828.076.184.000 |
| *D*) Art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 642, concernente opere universitarie, comprese spese aggiuntive . . . . . | L. 104.621.250.000 | |
| incremento 1981-79 del 95,601% . . . . . | » 100.018.961.000 | » 204.640.211.000 |
| *E*) Art. 128, terzo comma (leggi di settore): | | |
| *a*) consultori familiari e aborto . . . . . | L. 60.000.000.000 | |
| *b*) ONMI . . . . . | » 70.163.000.000 | |
| *c*) stupefacenti . . . . . | » 3.600.000.000 | |
| *d*) fondi ex agricoltura . . . . . | » 2.000.000.000 | » 135.763.000.000 |
| *Totale complessivo fondo* . . . | | L. 3.168.479.395.000 |

PROSPETTO 2

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO PER L'ANNO 1981
(Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n 356, dell'art 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616 e dell'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539)

| REGIONI | Fondo 1976 (1) | Maggiorazione per incremento gettito entrate (2) | Funzioni trasferite alle Regioni D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (allegato 1) | Scuola popolare e % incremento | FAPL e % incremento | Totale | Detrazione per effetto del contenimento della spesa pubblica decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piemonte | 66.339.988.320 | 188.901.126.500 | 14.173.393.525 | 2.627.068.000 | 10.719.141.000 | 282.760.717.345 | 33.896.099.000 | 248.864.618.345 |
| 2. Lombardia | 112.814.157.535 | 321.234.929.130 | 15.917.948.270 | 4.467.448.000 | 18.228.379.000 | 472.662.861.935 | 57.641.853.000 | 415.021.008.935 |
| 3. Veneto | 59.620.177.745 | 169.766.667.525 | 8.321.891.385 | 2.360.963.000 | 9.633.362.000 | 249.703.061.655 | 30.462.644.000 | 219.240.417.655 |
| 4. Liguria | 24.994.562.725 | 71.171.267.520 | 3.488.789.050 | 989.790.000 | 4.038.598.000 | 104.683.007.295 | 12.770.853.000 | 91.912.154.295 |
| 5. Emilia-Romagna | 58.669.170.155 | 167.058.701.920 | 8.262.498.435 | 2.323.300.000 | 9.479.694.000 | 245.793.364.510 | 29.976.733.000 | 215.816.631.510 |
| 6. Toscana | 50.794.888.425 | 144.636.920.930 | 7.090.042.485 | 2.011.482.000 | 8.207.383.000 | 212.740.716.840 | 25.953.405.000 | 186.787.311.840 |
| 7. Umbria | 16.560.042.580 | 47.154.224.445 | 2.311.484.335 | 655.782.000 | 2.675.759.000 | 69.357.292.360 | 8.461.275.000 | 60.896.017.360 |
| 8. Marche | 25.048.332.645 | 71.324.375.755 | 4.107.431.040 | 991.922.000 | 4.047.287.000 | 105.519.348.440 | 12.798.326.000 | 92.721.022.440 |
| 9. Lazio | 63.553.722.240 | 180.967.317.465 | 8.870.942.240 | 2.516.730.000 | 10.268.939.000 | 266.177.650.945 | 32.472.470.000 | 233.705.180.945 |
| 10. Abruzzo | 25.754.879.040 | 73.336.245.420 | 3.594.915.330 | 1.019.895.000 | 4.161.449.000 | 107.867.383.790 | 13.159.333.000 | 94.708.050.790 |
| 11. Molise | 9.509.817.495 | 27.078.920.020 | 1.327.401.970 | 376.591.000 | 1.536.593.000 | 39.829.323.485 | 4.858.996.000 | 34.970.327.485 |
| 12. Campania | 107.961.416.600 | 307.416.894.910 | 15.069.443.970 | 4.275.280.000 | 17.444.279.000 | 452.167.314.480 | 55.162.368.000 | 397.004.946.480 |
| 13. Puglia | 75.602.265.305 | 215.275.182.385 | 10.560.653.405 | 2.993.869.000 | 12.215.728.000 | 316.647.698.095 | 38.628.615.000 | 278.019.083.095 |
| 14. Basilicata | 18.718.578.730 | 53.300.591.375 | 2.612.776.550 | 741.263.000 | 3.024.533.000 | 78.397.742.655 | 9.564.169.000 | 68.833.573.655 |
| 15. Calabria | 51.553.200.460 | 146.796.191.700 | 7.195.889.010 | 2.041.509.000 | 8.329.910.000 | 215.916.700.170 | 26.340.861.000 | 189.575.839.170 |
| TOTALI . . . | 767.495.200.000 | 2.185.419.557.000 | 112.905.501.000 | 30.392.892.000 | 124.011.034.000 | 3.220.224.184.000 | 392.148.000.000 | 2.828.076.184.000 |

(1) Tenuto conto dell'integrazione di cui all'art 3 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
(2) Maggiorazione di incremento pari al 284,747%

*Allegato* 1

## FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI
(Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

| REGIONI | Funzioni trasferite alle regioni Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 | | | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| | Art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive dal 1978 (3) | Art. 128, secondo comma, e spese aggiuntive dal 1979 (4) | Art. 130 e spese aggiuntive | % incremento Art. 128, quarto comma | |
| 1. Piemonte | 3.677.218.805 | 839.435.215 | (3) 2.371.800.000 | 7.284.939.505 | 14.173.393.525 |
| 2. Lombardia | 6.253.276.895 | 1.427.496.115 | (4) 87.500.000 | 8.149.675.260 | 15.917.948.270 |
| 3. Veneto | 3.304.740.440 | 754.406.090 | — | 4.262.744.855 | 8.321.891.385 |
| 4. Liguria | 1.385.446.415 | 316.270.870 | — | 1.787.071.765 | 3.488.789.050 |
| 5. Emilia-Romagna | 3.252.026.195 | 742.372.520 | (4) 37.500.000 | 4.230.599.720 | 8.262.498.435 |
| 6. Toscana | 2.815.555.630 | 642.735.295 | — | 3.631.751.560 | 7.090.042.485 |
| 7. Umbria | 917.921.885 | 209.544.670 | — | 1.184.017.780 | 2.311.484.335 |
| 8. Marche | 1.388.426.875 | 316.951.250 | (3) 295.000.000 | 2.107.052.915 | 4.107.431.040 |
| 9. Lazio | 3.522.776.385 | 804.179.195 | — | 4.543.986.660 | 8.870.942.240 |
| 10. Abruzzo | 1.427.590.660 | 325.891.530 | — | 1.841.433.140 | 3.594.915.330 |
| 11. Molise | 527.128.690 | 120.334.645 | — | 679.938.635 | 1.327.401.970 |
| 12. Campania | 5.984.289.995 | 1.366.091.970 | — | 7.719.062.005 | 15.069.443.970 |
| 13. Puglia | 4.190.625.800 | 956.635.335 | (3) 3.840.000 | 5.409.552.270 | 10.560.653.405 |
| 14. Basilicata | 1.037.569.310 | 236.857.705 | — | 1.338.349.535 | 2.612.776.550 |
| 15. Calabria | 2.857.588.780 | 652.330.595 | — | 3.685.969.635 | 7.195.889.010 |
| TOTALI . . . | 42.542.182.760 | 9.711.533.000 | 2.795.640.000 | 57.856.145.240 | 112.905.501.000 |

(3) Maggiorazione di incremento pari al 107,165%.
(4) Maggiorazione di incremento pari al 95,601%.

PROSPETTO [illegible]

## FONDO COMUNE ANNO 1981
(Legge n. 281/70, legge n. 356/76 e decreto-legge n. 539/81)

| REGIONI | 1° e 2° Bimestre D. n. 122657 del 21 aprile | 3° e 4° Bimestre D. n. 150879 del 7 agosto e n. 156787 del 25 settembre | 5° Bimestre | Totale pagato | Totale assegnato | Differenza da pagare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piemonte | 88.156.614.000 | 80.000.000.000 | 34.485.926.236 | 202.642.540.236 | 248.864.618.345 | 46.222.078.109 |
| 2. Lombardia | 147.362.614.000 | 132.000.000.000 | 57.510.720.000 | 336.873.334.000 | 415.021.008.935 | 78.147.674.935 |
| 3. Veneto | 77.850.194.000 | 70.000.000.000 | 30.380.809.000 | 178.231.003.000 | 219.240.417.655 | 41.009.414.655 |
| 4. Liguria | 32.637.132.000 | 30.000.000.000 | 12.736.547.000 | 75.373.679.000 | 91.912.154.295 | 16.538.475.295 |
| 5. Emilia-Romagna | 76.631.266.000 | 68.000.000.000 | 29.906.365.000 | 174.537.631.000 | 215.816.631.510 | 41.279.000.510 |
| 6. Toscana | 66.326.402.000 | 60.000.000.000 | 25.883.684.000 | 152.210.086.000 | 186.787.311.840 | 34.577.225.840 |
| 7. Umbria | 21.623.596.000 | 19.000.000.000 | 8.438.547.000 | 49.062.143.000 | 60.896.017.360 | 11.833.874.360 |
| 8. Marche | 32.805.678.000 | 30.000.000.000 | 12.848.633.000 | 75.654.311.000 | 92.721.022.440 | 17.066.711.440 |
| 9. Lazio | 83.078.696.000 | 74.000.000.000 | 32.385.235.000 | 189.463.931.000 | 233.705.180.945 | 44.241.249.945 |
| 10. Abruzzo | 33.629.928.000 | 30.000.000.000 | 13.123.982.000 | 76.753.910.000 | 94.708.050.790 | 17.954.140.790 |
| 11. Molise | 12.417.630.000 | 11.000.000.000 | 4.845.945.000 | 28.263.575.000 | 34.970.327.485 | 6.706.752.485 |
| 12. Campania | 140.972.696.000 | 126.000.000.000 | 55.014.180.000 | 321.986.876.000 | 397.004.946.480 | 75.018.070.480 |
| 13. Puglia | 98.721.592.000 | 88.000.000.000 | 38.525.948.000 | 225.247.540.000 | 278.019.083.095 | 52.771.543.095 |
| 14. Basilicata | 24.442.146.000 | 22.000.000.000 | 9.538.478.000 | 55.980.624.000 | 68.833.573.655 | 12.852.949.655 |
| 15. Calabria | 67.316.584.000 | 60.000.000.000 | 26.270.099.000 | 153.586.683.000 | 189.575.839.170 | 35.989.156.170 |
| TOTALI . . | 1.003.972.768.000 | 900.000.000.000 | 391.895.098.236 | 2.295.867.866.236 | 2.828.076.184.000 | 532.208.317.764 |

(1362)

DECRETO 16 marzo 1982.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1981, a trentasei mesi e 1° ottobre 1981, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1982 e scadenza 1° ottobre 1982.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il proprio decreto n. 256816/66-AS-4 del 18 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1981, emanato in forza della cennata legge n. 888, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981, per lire 1.500 miliardi;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, con la quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni;

Visto il proprio decreto n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1981, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1981, emanato in forza della cennata legge n. 119, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, della durata di 24 mesi, con godimento 1° ottobre 1981, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per l'importo di lire 1.200 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1982 e scadenza 1° ottobre 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 10,2299 %;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 10,25 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 256816 del 18 marzo 1981 e n. 260404 del 16 settembre 1981, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1982:

CCT 1° aprile 1981, a trentasei mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 3;

CCT 1° ottobre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.200 miliardi - cedola n. 2,

è determinato nella misura del 10,25 %.

La spesa complessiva di L. 276.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 153.750.000.000 per i CCT 1° aprile 1981, a trentasei mesi;

di L. 123.000.000.000 per i CCT 1° ottobre 1981, a ventiquattro mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(1463)

---

DECRETO 16 marzo 1982.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1979, a trentasei mesi, 1° ottobre 1980, a ventiquattro mesi e 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1982 e scadenza 1° ottobre 1982.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il proprio decreto n. 709895/66-AP-5 del 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 18 settembre 1979, emanato in forza della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta un'emissione di CCT con godimento 1° ottobre 1979, a trentasei mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 149:

n. 508580/66-AR-4 del 15 settembre 1980; registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 settembre 1980, recante un'emissione di CCT con godimento 1° ottobre 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.000 miliardi;

n. 508534/66-AR-5 del 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 novembre 1980, recante un'emissione di CCT con godimento 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, per lire 930 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1982 e scadenza 1° ottobre 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i decreti indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,3546%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 709895 del 15 settembre 1979, n. 508580 del 15 settembre 1980 e n. 508534 del 18 settembre 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1982:

CCT 1° ottobre 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 1.500 miliardi cedola n. 6;

CCT 1° ottobre 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi - cedola n. 4;

CCT 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, emessi per lire 930 miliardi - cedola n. 4,

è determinato nella misura del 9,35%.

La spesa complessiva di L. 320.705.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 140.250.000.000 per i CCT 1° ottobre 1979, a trentasei mesi;

di L. 93.500.000.000 per i CCT 1° ottobre 1980, a ventiquattro mesi;

di L. 86.955.000.000 per i CCT 1° ottobre 1980, a trentasei mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

(1462)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1982.

**Assegnazione di quota di zucchero ad un gruppo di imprese produttrici di tale sostanza.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 25, ai sensi del quale in Italia possono essere effettuati dei trasferimenti di quote *A* e di quote *B* in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 336 del 7 dicembre 1981, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento (CEE) n. 1785/81;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede all'art. 1, ai fini dello sviluppo dell'economia agricola, l'adozione di un piano nazionale di durata quinquennale per il coordinamento degli interventi pubblici nei vari settori agricoli;

Viste le delibere con le quali il CIPAA ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 984, in data 4 agosto 1978 il piano di coordinamento nello stralcio per l'anno 1978 del piano agricolo nazionale e in data 12 dicembre 1979 il piano di che trattasi per il restante quadriennio 1979-82, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979;

Considerato che il processo di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nazionale, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano agricolo nazionale deve perseguire, tra l'altro, l'obiettivo dell'adeguamento delle strutture alle esigenze della bieticoltura nelle singole zone e dell'economica conduzione degli impianti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di favorire gli accorpamenti di quelle società, i cui collegamenti sul piano tecnico, economico e strutturale configurano una entità produttiva integrata;

Considerato che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 193/82, nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui al citato art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81, consente tale possibilità, a condizione che le società interessate rispondano in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Vista la nota in data 11 febbraio 1982, con la quale la Società italiana per l'industria degli zuccheri, con sede in Roma, la Società generale di zuccherifici, con sede in Bruxelles, la Società Cavarzere produzioni industriali, con sede in Cavarzere (Venezia), hanno comunicato la decisione adottata di confluire nel « Gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana per l'industria degli zuccheri e Società generale di zuccherifici - CIG » ed hanno richiesto di essere considerate, ai fini della gestione delle quote comunitarie di produzione, come un'unica impresa produttrice di zucchero a partire dalla campagna saccarifera 1982-83;

Considerato che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 193/82 risultano rispettate;

Decreta:

Le quote di produzione *A* e *B* assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, citato in premesse, alla Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma, alla Società generale di zuccherifici S.p.a. - Bruxelles, alla Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a. - Cavarzere (Venezia), a partire dalla campagna 1982-83, sono assegnate in sommatoria, per quintali 4.144.899 di quota *A* e per quintali 796.452 di quota *B* al « Gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana per l'industria degli zuccheri e Società generale di zuccherifici - CIG ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1982

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

**(1446)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **1070.**

**Delega al prefetto della provincia di Firenze ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa per quanto concerne gli atti inerenti la fondazione « Vittorio e Piero Alinari », in Firenze.**

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il prefetto della provincia di Firenze viene delegato ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « Vittorio e Piero Alinari », in Firenze, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite, legati.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Beni culturali, foglio n.* 151

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **79.**

**Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.313.000, un appartamento sito in Foggia, località Segezia, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4372, foglio 188, particelle 18/7 e 19, di proprietà dell'Opera nazionale combattenti, già da oltre 30 anni in locazione all'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 357

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **80.**

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, gravata di un legato di L. 200.000 a favore della chiesa di S. Abbondio di Cremona per S. messe, consistente in appartamento sito in Cremona, via Trieste, 132, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1300, foglio 81, mappale 201, sub 8, del valore di L. 35.480.000, disposta dalla sig.na Irene Giuseppa Barbieri con testamento olografo 30 giugno 1976, pubblicato in data 3 aprile 1979, n. 17980 di repertorio, a rogito dott. Virgilio Rizzi, notaio in Cremona, registrato a Cremona in data 12 aprile 1979, al n. 1003.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1982
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 356

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **81.**

**Autorizzazione alla fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori », in Milano, ad accettare una donazione.**

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori » in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società « Il Saggiatore » S.p.a. con atto pubblico 17 settembre 1980, n. 32125/2942 di repertorio, a rogito dottor Francesco Cavallone, notaio in Milano, registrato a Milano in data 23 settembre 1980 al n. 21602.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *marzo* 1982
*Registro n.* 7 *Beni culturali, foglio n.* 150

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 498/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 499/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 500/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 501/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 502/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventinovesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 503/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 504/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 505/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acrilonitrile, della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 506/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 507/82 della commissione, del 3 marzo 1982, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'estero della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 508/82 della commissione, del 3 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 396/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 52 del 23 febbraio 1982.

*Pubblicati nel n.* L 61 *del* 4 *marzo* 1982.

**(58/C)**

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 509/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

*Pubblicati nel n.* L 64 *dell'8 marzo* 1982.

**(59/C)**

Regolamento (CEE) n. 511/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 512/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 513/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 514/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 515/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 516/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 517/82 della commissione, del 4 marzo 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 518/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 519/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 520/82 della commissione, del 4 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 62 *del* 5 *marzo* 1982.

**(60/C)**

Regolamento (CEE) n. 521/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 522/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 523/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 524/82 della commissione, del 5 marzo 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 525/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/81 e deroga al regolamento (CEE) n. 3172/80 per quanto concerne l'esportazione di olio d'oliva verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 526/82 della commissione, del 5 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nel 1982, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 527/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che modifica i termini di presentazione previsti dai regolamenti (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82 e (CEE) n. 273/82 concernenti l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 528/82 della commissione, del 5 marzo 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 529/82 della commissione, del 5 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 63 *del* 6 *marzo* 1982.

**(61/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Inclusione dei comuni di Gamalero, Oviglio e Visone, fra quelli danneggiati dalle precipitazioni nevose che, nel mese di febbraio 1978, hanno colpito alcune località della provincia di Alessandria.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 27, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 1981, sono stati inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1980, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato, anche i comuni di Gamalero, Oviglio e Visone, sempre della provincia di Alessandria.

*N.B.* Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, pag. 1167, sotto « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

**(1448)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982:

d'Addetta Vittorio notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Carpino (d.n. Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giuffrida Michele notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Lipari (d.n. Messina) con l'anzidetta condizione.

Mangiò Vincenzo, notaio residente nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Montalbano di Elicona (d.n. Messina) con l'anzidetta condizione.

Brighina Giuseppe, notaio in Gallarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto Calende stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

de Vivo Michele, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Giustiniani Gabriele, notaio residente nel comune di Montalbano Ionico, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Pezzullo Nicoletta, notaio residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Necci Gian Carlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Ripoli Salvatore, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma con l'anzidetta condizione.

Di Benedetto Ugo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Pomezia, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Bonofiglio Luigi, notaio residente nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Corigliano Filippo, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Polito Domenico, notaio in Roma, è trasferito nel comune di Velletri, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 Marsala Lupo Maria Luisa, notaio residente nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

**(1423)**

### Annullamento di trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 è annullato il decreto ministeriale 13 febbraio 1982 nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Brighina Giuseppe alla sede di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, perché inammissibile la sua partecipazione al relativo concorso.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 il decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio d'Addetta Vittorio alla sede di Carpino, distretto notarile di Lucera.

**(1424)**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Autorizzazione al Banco di Sicilia ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 il Banco di Sicilia è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti appartenenti alle seguenti categorie e prodotti nel decennio 1971-80: estratti di c/c trimestrali (mod. C/E7T), estratti c/c decadali (modello C/E7D) e matrici dei titoli di credito emessi dal Banco. Le modalità generali di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974. L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

**(1432)**

### Autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 l'Ufficio italiano dei cambi è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i sottoindicati moduli valutari di cui ai decreti ministeriali dell'11 aprile 1949, del 27 giugno 1951 e successive modificazioni pervenuti a quell'ufficio a partire dall'anno 1980: *a*) Modd. A Import e A Esport (Denuncia e benestare bancario); *b*) Modd. A Import e A Esport RA (Denuncia e benestare bancario); *c*) Modd. A Import e A Esport Procedura Speciale (Denuncia e benestare bancario); *d*) Modd. B Import e B Esport (Notifica bancaria - introito o esborso). Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

**(1433)**

## COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

**Ordinanza 19 dicembre 1981, n. 467. Composizione della commissione per la scelta dei collaudatori degli alloggi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza commissariale n. 386 in data 23 agosto 1981, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la commissione avente il compito di proporre al commissario straordinario la scelta dei collaudatori degli alloggi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione, nonché gli altri lavori collaudabili;

Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1981, n. 6447/AA.GG.7 con la quale è stata parzialmente modificata la composizione della commissione succitata;

Avuta notizia che con la nota n. 2213 del 19 dicembre 1981 — peraltro ancora materialmente non pervenuta — il Consiglio superiore dei lavori pubblici, aderendo alla richiesta formulata da questo commissariato, segnala l'ing. Giovanni De Cristofano a componente della commissione di cui trattasi ed il geom. Giambattista Mancini, quale segretario;

Ritenuto che con l'occasione possano essere esclusi dalla commissione l'ing. Fabrizio Ruggero, il gen. Guido Viel ed il dott. Giacomo Sipione che per i loro molteplici impegni d'ufficio non possono continuare a svolgere le funzioni di componenti;

Ritenuto altresì di sostituire il segretario della commissione dott. Musumeci Antonio con il tecnico segnalato dal Ministero dei lavori pubblici;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456;

Dispone:

La commissione di cui all'ordinanza n. 386 del 23 agosto 1981 a modifica di quanto disposto con la medesima e con la successiva ordinanza n. 6447/AA.GG.7 del 7 novembre 1981 è così composta:

1) Giomi dott. ing. Alessandro, prefetto, dirigente generale vice commissario;

2) Larosa dott. Francesco, prefetto, dirigente generale vice commissario;

3) Vandi prof. Adriano, dirigente generale del Ministero del tesoro - vice commissario;

4) De Cristofano dott. ing. Giovanni, dirigente superiore, capo del servizio centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal geom. Giambattista Mancini del Ministero dei lavori pubblici.

Si fa riserva di apportare le necessarie modifiche alle tariffe professionali concernenti i collaudi, in relazione al parere del Ministero dei lavori pubblici cui è stato rivolto apposito quesito.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 19 dicembre 1981

*Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

(1406)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Cagliari, Trento e Trieste.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 3 del 15 febbraio 1982, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 3 del 15 febbraio 1982, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trento, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 4 del 28 febbraio 1982, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

(1385)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifico e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1980, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari sottoindicati che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

*Articolo unico*

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuro-

psichiatrici e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 15 luglio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Bocci Ferdinando, nato a Siena il 5 maggio 1928;
Grasso Antonio, nato a Siena il 4 dicembre 1932;
Martignetti Gabriella, nata a Roccagorga il 16 ottobre 1928;
Serra Luigi, nato a Thiesi il 30 marzo 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1982

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(1391)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo amministrativo.**

Si dà notizia che all'Albo dell'I.N.P.D.A.I., Roma, viale delle Provincie n. 196, è stata affissa la deliberazione del comitato esecutivo del 12 febbraio 1982 recante la graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo amministrativo indetto con deliberazione del comitato esecutivo del 20 marzo 1981 ed il cui bando è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981.

**(1426)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Siena** (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 246 dell'8 settembre 1980 (n. redazionale 8353), si comunica che il numero dei posti di operaio comune con la qualifica di mestiere di giardiniere vacanti presso l'Università di Siena, deve intendersi tre anziché due.
Resta invariato quanto altro indicato nell'avviso citato.

**(1444)**

# REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN VICENZA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Vicenza**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Vicenza, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio secondo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale a rapporto d'impiego presso l'ospedale di Vicenza.

**(188/S)**

# REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN TERNI

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Terni.

**(191/S)**

# OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

**Concorso ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

**(190/S)**

# OSPEDALE DI CASERTA

**Concorso ad un posto di ispettore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale settore concorsi dell'ente in Caserta.

**(186/S)**

# REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN PISTOIA

**Concorso ad un posto di primario di chirurgia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Pistoia.

**(184/S)**

## OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

**Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto nefrologo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto nefrologo (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(189/S)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN GALLARATE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Presidio ospedaliero «S. Antonio abate» di Gallarate:*

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

*Presidio ospedaliero «A. Bellini» di Somma Lombardo:*

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gallarate.

**(187/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 73 del 16 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Ospedale civico e benfratelli - Ente ospedaliero regionale generale, in Palermo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di emotrasfusione, di capo sala, di tecnico di odontostomatologia, di tecnico di cardiochirurgia, di tecnico di anestesia e rianimazione, di assistente sociale, di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

*Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*: Avviso di rettifica per la prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, a norma dell'art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

*Associazione dei comuni dell'ambito territoriale n. 6 - Unità socio sanitaria locale, in Gallarate*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di: infermiere generico presso il presidio ospedaliero «S. Antonio abate», in Gallarate; infermiere professionale e infermiere generico presso il presidio ospedaliero «A. Bellini», in Somma Lombardo.


# GAZZETTA UFFICIALE

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 dicembre 1981, n. 22-62/Leg.

**Modificazioni al regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione 19 dicembre 1981, n. 15563, con la quale la giunta provinciale ha disposto alcune modifiche al regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale, già approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 marzo 1979, n. 4-152/Leg. modificato con decreto 9 maggio 1979, n. 9-5/Leg.;

Decreta:

1) Sono approvate le modifiche del regolamento di funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48 ed approvato con decreto 7 marzo 1979 n. 4-152/Leg. modificato con decreto 9 maggio 1979, n. 9-5/Leg. secondo quanto sotto esposto:

La lettera *e*) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

« *e*) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo forestale provinciale ».

Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunta la seguente lettera:

« *h*) adottare in casi eccezionali e di particolare urgenza i provvedimenti di cui al successivo art. 7, primo comma, per un importo complessivamente non superiore a L. 10.000.000, da sottoporsi per la ratifica alla commissione stessa nella sua prima seduta successiva ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Anticipazioni agli enti.* — La commissione predispone ed approva, sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati, il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle A.S.U.C. ed agli altri enti pubblici per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche di cui al capo I della legge provinciale n. 48, oppure per l'acquisto di aree boscate di significativa entità di cui all'art. 48 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Il piano è redatto tenuto conto della consistenza delle disponibilità del fondo forestale indicate alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48, nonché di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sui fondi di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo.

La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della documentazione presentata dagli interessati e consistente in:

1) deliberazione dell'organo competente;

2) progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di importo superiore a lire 10.000.000 (dieci milioni), oppure, negli altri casi, progetto di massima predisposto direttamente dall'ente interessato;

3) contratto o compromesso preliminare di compravendita, relazione di stima ed estratto tavolare, per l'acquisto di aree boscate;

4) preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche previsti dagli articoli 3 e 7 della legge provinciale n. 48.

La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, in relazione alla spesa da essa ritenuta ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente secondo quanto indicato dal quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale n. 48.

La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione dell'ente beneficiario di cui al n. 1 del precedente terzo comma, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

La concessione decade se l'ente non ha provveduto a iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata.

L'erogazione delle anticipazioni concesse è disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione. Essa resta subordinata:

*a*) nel caso di esecuzione di opere e piani di assestamento, accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori, da effettuarsi dagli organi di vigilanza forestale; nel caso di anticipazioni di importo superiore a L. 10.000.000 (dieci milioni), l'erogazione è disposta in più soluzioni, corrispondenti ad altrettanti stati di avanzamento dei lavori, da accertarsi come anzidetto;

*b*) nel caso di acquisti di attrezzature, alla presentazione del relativo documento commerciale.

La commissione dispone altresì che l'ente beneficiario provveda alla presentazione, a consuntivo, degli atti di collaudo e di un'analitica esposizione dei costi sostenuti, ovvero, nel caso di acquisti di aree, di copia del relativo contratto ed atti tavolari definitivi, nonché all'eventuale restituzione delle somme non utilizzate ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Il presidente:* MENGONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *febbraio* 1982
*Registro n.* 5, *foglio n.* 159

**(1066)**



ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820760)